

**Edizione di giovedì 12 luglio 2018**

## **ACCERTAMENTO**

**Preclusione probatoria: la Cassazione fissa i limiti**

di **Angelo Ginex**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**La detrazione delle spese veterinarie**

di **Gennaro Napolitano**

## **DICHIARAZIONI**

**Il quadro LM del modello Redditi PF 2018 per i contribuenti forfetari**

di **Luca Mambrin**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VII° parte**

di **Sergio Pellegrino**

## **IVA**

**Gruppo Iva: ammissibile l'interpello pre-costituzione**

di **EVOLUTION**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Preclusione probatoria: la Cassazione fissa i limiti***

di Angelo Ginex

Ai fini dell'operatività della **preclusione probatoria** relativa al documento non esibito in sede di controllo, è necessario sia che l'Amministrazione finanziaria abbia **espressamente e specificatamente richiesto il documento** del quale lamenta l'inutilizzabilità, sia che lo stesso, al momento della richiesta, **non fosse già nella sua disponibilità**. È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con [ordinanza 22 giugno 2018, n. 16548](#).

La fattispecie trae origine dalla vittoriosa impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano di due **avvisi di accertamento sintetici** relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, emessi all'esito dell'invio di un **questionario** e della **produzione di documentazione** da parte del contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici di seconde cure avessero errato sia nel ritenere **inutilizzabile la documentazione** prodotta in giudizio perché non trasmessa all'Ufficio in risposta al questionario, **nonostante questa non fosse stata specificatamente richiesta**, sia nel non rilevare che **taluni dati erano già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria**, poiché consegnati nel 2006, in adesione ad un invito al contraddittorio finalizzato al controllo della posizione fiscale del 2002.

Prima di procedere ad una disamina del caso di specie, si rammenta che, secondo quanto stabilito dall'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), se il contribuente, invitato dall'Amministrazione finanziaria a rispondere ad un questionario ed a fornire i documenti, i dati e le informazioni atte allo svolgimento dei controlli, non adempie a detta richiesta, è sanzionato con **l'inutilizzabilità in sede processuale e amministrativa dei documenti domandatigli**.

Ebbene, la fattispecie in esame ha offerto ai giudici di piazza Cavour lo spunto per chiarire diverse questioni ed enunciare principi molto interessanti a tutela del contribuente.

In prima battuta, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'invito a rispondere al questionario e a inviare la documentazione richiesta sono adempimenti finalizzati ad evitare l'instaurazione del contenzioso, facilitando un dialogo preventivo fra Amministrazione finanziaria e contribuente. Conseguentemente, in virtù dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione, **l'Agenzia delle entrate deve fissare un termine minimo per l'adempimento, avvertendo il contribuente delle conseguenze che potrebbe subire in caso di inottemperanza**, pena la non applicabilità della sanzione *de qua*.

Successivamente, il Supremo consesso si è pronunciato sui criteri di applicabilità dell'**articolo 32 citato**, rimarcando che la preclusione probatoria relativa al documento non esibito in sede di controllo opera soltanto in presenza di **specificata ed espressa richiesta, da parte dell'Ufficio, del documento del quale si lamenta l'inutilizzabilità in sede processuale**. Ciò in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il **diritto di difesa** previsto dall'[articolo 24 Cost.](#) e con il **principio di capacità contributiva** richiamato dall'[articolo 53 Cost.](#) (cfr., **Cass., sentenza n. 13289/2011**).

Pertanto, **la documentazione** esibita dal contribuente in sede processuale e **non espressamente richiesta** dall'Amministrazione finanziaria in sede amministrativa **può essere liberamente valutata dal giudice, non potendo l'Ufficio chiedere genericamente l'esibizione di qualsiasi dato** relativo ad un fatto fiscalmente rilevante **e poi sostenere che ogni informazione aggiuntiva a quanto prodotto rientri nella preclusione probatoria**.

Da ultimo, sempre con riferimento ai predetti criteri, i giudici di legittimità hanno affermato *tout court* che, ai sensi degli [articoli 6 L. 212/2000](#) e [18 L. 241/1990](#), al contribuente **non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, avendo quest'ultima l'onere di produrre in giudizio ogni documento, anche favorevole al contribuente, che sia in suo possesso (cfr., **Cass., sentenza n. 4239/2004**).

Conseguentemente, **i dati già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria**, poiché consegnati nel 2006 in adesione ad un invito al contraddittorio finalizzato al controllo della posizione fiscale del 2002, **non necessitavano di alcuna produzione**, essendo addirittura **onere dell'Ufficio produrre in giudizio tali documenti**, in quanto nella sua disponibilità.

In virtù di quanto sopra, pertanto, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso del contribuente**, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo esame della fattispecie.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La detrazione delle spese veterinarie***

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 15, comma 1, lett. c-bis](#), Tuir prevede una **detrazione Irpef** del **19%** delle **spese veterinarie** sostenute nell'anno fino a un **importo massimo** di **387,34** euro, per la parte che **eccede** la **franchigia** di **129,11** euro. Il limite di detraibilità è **unico** per tutte le spese veterinarie sostenute, a prescindere dal numero di animali posseduti. Quindi, la detrazione massima spettante è pari a 49 euro (258,23 x 19%).

La detrazione **compete** in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di **animali legalmente detenuti a scopo di compagnia** o per la **pratica sportiva**. **Non spetta**, invece, per le spese sostenute per la cura di **animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare** e di animali di qualunque specie **allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole** né in relazione ad animali utilizzati per **attività illecite** ([articolo 1, commi 1 e 2, D.M. 289/2001](#), *Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto a una detrazione d'imposta*).

Ha diritto alla detrazione il soggetto che ha **sostenuto le spese**, anche se **non è proprietario** dell'animale ([circolare AdE 55/E/2001](#), paragrafo 1.4.2).

Le tipologie di spese ammesse alla detrazione sono le seguenti:

- spese relative alle **prestazioni professionali** del **medico veterinario** ([circolare Min. Finanze n. 207/2000](#), paragrafo 1.5.3)
- acquisto di **medicinali veterinari** prescritti dal veterinario ([circolare AdE 55/E/2001](#), paragrafo 1.4.2)
- spese per **analisi** di laboratorio e **interventi** presso **cliniche veterinarie** ([risoluzione AdE 24/E/2017](#)).

Si ricorda che in base all'[articolo 1 D.Lgs. 193/2006](#) (*Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*), per **medicinale veterinario** si intende:

- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente **proprietà curative** e profilattiche delle malattie animali,
- ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di **ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche** mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una **diagnosi medica**.

La stessa disposizione, inoltre, prevede che:

- sono **medicinali veterinari ad azione immunologica** quelli somministrati agli animali allo scopo di indurre una immunità attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria,
- per **medicinale veterinario omeopatico** si intende ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri (un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza),
- per **medicinale veterinario biologico** si intende un prodotto il cui principio attivo è una sostanza biologica, prodotta o estratta da fonte biologica quali microrganismi, organi e tessuti di origine animale o vegetale, cellule o liquidi biologici di origine umana o animale e costrutti cellulari biotecnologici, substrati cellulari, ricombinanti o meno, incluse le cellule primarie.

Analogamente a quanto previsto in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, anche con riguardo alla **detraibilità** delle **spese** sostenute per l'**acquisto di medicinali veterinari** non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo "**scontrino parlante**", cioè uno scontrino sul quale siano riportati, oltre al **codice fiscale** del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la **natura**, la **qualità** e la **quantità** dei medicinali acquistati. In particolare, la **qualità di farmaco** deve essere attestata dal **codice di autorizzazione** in commercio del farmaco stesso ([risoluzione AdE 24/E/2017](#)). Peraltro, la natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche attraverso la **codifica FV** – farmaco per uso veterinario – utilizzata per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ([circolare AdE 7/E/2018](#), pagina 147).

Ai fini della detrazione non assume rilevanza il luogo dove sono stati acquistati i medicinali. I farmaci, il cui acquisto sia certificato da "**scontrino parlante**", sono detraibili anche se venduti da **strutture diverse** dalle farmacie, a patto che siano appositamente **autorizzate** dal Ministero della salute (ad esempio, vendita di farmaci generici nei supermercati – [risoluzione AdE 24/E/2017](#)).

La detrazione spetta anche per l'acquisto dei **farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on line** presso farmacie e esercizi commerciali **autorizzati** alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti ([circolare AdE 7/E/2018](#), pagina 148).

Analogamente a quanto precisato per gli **integratori alimentari umani**, le spese sostenute per l'acquisto di **mangimi speciali** per animali da compagnia (anche se prescritti dal veterinario) **non danno diritto alla detrazione** in quanto non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare ([risoluzione AdE 24/E/2017](#)).

Nella dichiarazione dei redditi l'importo delle spese veterinarie deve essere indicato **comprensivo** della franchigia e **non può eccedere** 387 euro. La detrazione, quindi, sarà in ogni caso calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Ad esempio, nel caso in cui si siano sostenute spese veterinarie per un totale di 500 euro, nella dichiarazione andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 258 euro.

Le spese in esame devono essere esposte, con il codice "29", all'interno del **Quadro E**, righe **da E8 a E10**, del modello **730** e del **Quadro RP**, righe **da RP8 a RP13**, del modello **Redditi PF**. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della **Certificazione unica** con il codice onere 29.



Seminario di specializzazione

## REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

### *Il quadro LM del modello Redditi PF 2018 per i contribuenti forfetari*

di Luca Mambrin

I soggetti che hanno applicato nel corso del 2017 il **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 ad 89, L. 190/2014](#), sono tenuti alla compilazione della **Sezione II** del **quadro LM** del modello Redditi PF 2018, ai fini della determinazione del reddito e della liquidazione della relativa imposta sostitutiva.

Ricordiamo che tali soggetti sono **esclusi** dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, ma devono fornire, nell'apposita sezione del **quadro RS (righe da RS371 a RS381)**, gli specifici **elementi informativi relativi all'attività svolta**, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall'[articolo 1, commi 69 e 73, L. 190/2014](#).

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)
		1	2	3	
<b>Impresa</b>	<input type="checkbox"/>	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Tremonti-ter
<b>Autonomo</b>	<input type="checkbox"/>	LM23	1	2	3
<b>Impresa familiare</b>	<input type="checkbox"/>	LM24	1	2	3
		LM25	1	2	3
		LM26	1	2	3
		LM27	1	2	3
		LM28	1	2	3
		LM29	1	2	3
		LM30	1	2	3
		LM34	Reddito lordo		Artigiani e commercianti
		LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
		LM36	Reddito netto		
		LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti
		LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
		LM39	Imposta sostitutiva		

Anche i soggetti in **regime forfetario**, come i contribuenti in regime di vantaggio devono comunicare i dati relativi all'attività: coloro che svolgono **un'attività d'impresa**, devono barrare la casella "**Impresa**", mentre i soggetti che svolgono attività di **lavoro autonomo** devono barrare la casella "**Autonomo**"; se l'attività è svolta sotto forma di impresa familiare va barrata la casella "**Impresa familiare**". I contribuenti che esercitano contemporaneamente **più attività**, sia **di impresa** che **di lavoro autonomo**, devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'**attività prevalente**.



Il contribuente, barrando le relative caselle di cui al **rigo LM21** deve:

- **attestare di possedere i requisiti di accesso al regime** di cui alle lettere a), b), c), d) dell'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#) (casella 1);
- attestare di non trovarsi, al momento dell'ingresso nel regime forfetario, **in alcuna delle fattispecie di incompatibilità** previste dall'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#);
- **attestare la sussistenza delle condizioni** previste dall'[articolo 1, comma 65, L. 190/2014](#) per beneficiare delle **agevolazioni** dei contribuenti forfetari **"start - up"**.

Il **reddito** di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in commento è determinato in **via forfetaria**, applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta il **coefficiente specifico di redditività** indicato nella tabella di cui all'**Allegato 4** della citata **L. 190/2014**, diversificato a seconda del **codice ATECO** che contraddistingue l'attività esercitata.

Nel regime in esame i ricavi e i compensi vengono imputati, sia in caso di esercizio di arti e professioni che di attività di impresa, sulla base del **principio di cassa** e quindi in considerazione del momento di effettiva percezione.

Nei successivi righe da **LM22 a LM30**, composti da cinque colonne, vanno indicati i dati ai fini della **determinazione del reddito lordo** da riportare nel successivo **rigo LM34**. In particolare:

- nella **colonna 1** (codice attività) va indicato il **codice dell'attività svolta** desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- nella **colonna 2**, va indicato il **coefficiente di redditività** dell'attività indicata al rigo LM22 colonna 1;
- nella **colonna 3** va indicato il **recupero della maggiore agevolazione** derivante dall'applicazione dell'[articolo 5 D.L. 78/2009](#) (cd. "Tremonti-ter") fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'**investimento agevolato**;
- nella **colonna 4** va indicato, oltre all'importo di colonna 3, l'**ammontare dei ricavi e compensi percepiti**.
- nella **colonna 5** va indicato il **reddito relativo all'attività**, determinato **moltiplicando l'importo dei componenti positivi** indicati al rigo LM22 colonna 4, **per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2**.

Nel caso di **svolgimento di più attività** contraddistinte da **diversi codici ATECO** bisogna distinguere:

1. se le **attività rientrano nel medesimo gruppo**, tra quelli individuati in base ai settori merceologici della tabella, deve essere compilato il **rigo LM22**, indicando, in **colonna 1** il codice ATECO relativo all'attività prevalente, in **colonna 2** il relativo coefficiente di redditività, in **colonna 4** il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in **colonna 5** il relativo reddito determinato forfetariamente;



2. se invece **le attività rientrano in differenti gruppi**, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un **distinto rigo**, da LM22 a LM30 per le **attività rientranti in uno stesso gruppo**, indicando, in **colonna 1** il codice ATECO dell'attività prevalente nell'ambito dello stesso gruppo, in **colonna 4** l'ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo e in **colonna 5** il prodotto di quest'ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in **colonna 2**.

Nel rigo **LM34** (reddito lordo), alla **colonna 3**, va indicato **il reddito lordo**, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività indicati alla **colonna 5** dei rigi da LM22 a LM30, mentre nelle **colonne 1 e 2** va esposto il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna **gestione previdenziale**.

Nel rigo **LM35** (contributi previdenziali e assistenziali), **colonna 1**, va indicato **l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d'imposta in ottemperanza a disposizioni di legge**. Dal reddito così determinato si devono dedurre per intero i **contributi previdenziali**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il **diritto di rivalsa**.

Nella **colonna 2**, deve essere indicato l'importo dei predetti contributi **che trova capienza nel reddito** indicato nel rigo LM34, colonna 3; l'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo **LM49** ed è **deducibile dal reddito complessivo** ai sensi dell'[articolo 10 Tuir](#).

Nel rigo **LM36 (reddito netto)**, va indicata la differenza tra l'importo di **rigo LM34 colonna 3**, se positivo, e l'importo di **rigo LM35 colonna 2**.

Infine:

- nel **rigo LM37 colonna 3** vanno indicate **le perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti all'ingresso del regime forfetario**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 68, L. 190/2014](#), che possono essere computate in diminuzione dal reddito fino a concorrenza dell'importo del **rigo LM36**;
- nel **rigo LM38** va indicato il **reddito al netto delle perdite**, pari alla differenza tra l'importo indicato nel **rigo LM36** e l'importo del **rigo LM37 colonna 3**;
- nel **rigo LM39** va indicata l'**imposta sostitutiva** pari al **15%** dell'importo di **rigo LM38**, se positivo, ovvero pari al **5%** nel caso sia stata **barrata la casella del rigo LM21 colonna 3**.

Seminario di specializzazione

**LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ,  
BILANCIO E LAVORO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VII° parte***

di **Sergio Pellegrino**

Un'altra **criticità** che molte volte viene evocata in relazione al *trust* è quella relativa alla **giurisdizione**, venendo paventato il rischio di doversi rivolgere, nel caso in cui i "protagonisti" del *trust* successivamente litighino, ad un **giudice straniero**.

È evidente come questo sia un elemento da non sottovalutare, atteso che un **eventuale contenzioso in un foro straniero** può essere non soltanto un'operazione **complessa**, ma anche estremamente **costosa**.

Scegliere una legge regolatrice o l'altra può apparire "semplice" nella fase istitutiva del *trust*, ma bisogna interrogarsi su ciò che può succedere in caso di controversie.

Se il disponente ha scelto, come accade frequentemente, la **legge di Jersey**, la controversia deve essere necessariamente decisa dalla **Corte di Jersey**? Oppure se ha optato per la **legge di San Marino** è competente per forza di cose la **Corte per il trust e i rapporti fiduciari di San Marino**? In altre parole, **la scelta della legge regolatrice vincola a quella giurisdizione?**

**Così non è necessariamente.**

Per evitare una conseguenza di questo tipo è opportuno inserire nell'atto istitutivo una **clausola che riservi in via esclusiva alla magistratura italiana ogni controversia** relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del *trust* o alla sua amministrazione, così come ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato nell'atto.

In questo modo sarà dunque il **foro italiano** indicato nell'atto a dirimere i contenziosi che si dovessero originare fra i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nel *trust*.

Ma la questione ha evidentemente una **chiave di lettura diversa**, anzi diametralmente opposta.

In certi casi, infatti, il disponente decide espressamente e scientemente di **riservare ad un foro straniero le eventuali controversie**: ha chiaramente la possibilità di farlo, prevedendolo nell'atto istitutivo, ma il problema che si pone è se questa scelta **vincoli tutti, terzi compresi**, o soltanto gli **altri "protagonisti" del trust**.

Il **Tribunale di Modena**, nella [sentenza del 6 novembre 2017](#), ha sposato la **prima tesi**, sostenendo che "*Quanto all'atto dispositivo del trust ed agli stessi effetti dallo stesso derivanti non solo nei confronti dei contraenti ma anche nei confronti dei terzi, ... occorre rilevare che le parti*

*hanno espressamente indicato nell'atto costitutivo la legge applicabile con riferimento alle disposizioni patrimoniali la legge di San Marino 38/2005 ed individuato il foro esclusivo competente a decidere ogni controversia da esso derivante nel Tribunale di San Marino, per cui l'eccezione di difetto di giurisdizione merita accoglimento restando assorbite*

*tutte le ulteriori domande proposte”.*

La **Corte d'Appello di Milano**, invece, nella [sentenza del 7 novembre 2017](#), ha fatto propria la **tesi contraria**, affermando che “*La clausola di proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero contenuta nell'atto istitutivo del Trust Sciaulino vincola esclusivamente le parti che hanno stipulato tale atto in relazione a diritti ed obblighi derivanti da esso. Non può essere, invece, ritenuta vincolante nei confronti di soggetti che si trovino in una posizione di terzietà ed estraneità rispetto al trust, come il Condominio appellato*”.

La questione non è dunque **così pacifica per tutti i giudici**, nonostante vi sia un'indicazione chiara e incontrovertibile venuta dalla sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2014**: “*può senz'altro ammettersi che una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust, certamente consentita, ... vincoli, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile*”.

Le conclusioni della Suprema Corte non possono che essere condivise: appare francamente **irragionevole impedire al terzo**, che sia un **creditore**, come nel caso della **pronuncia di Modena**, piuttosto che un **figlio diseredato**, fattispecie esaminata invece dal **Tribunale di Udine nella sentenza del 22 marzo 2013**, di far valere le **proprie ragioni** innanzi al giudice italiano.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

### ***Gruppo Iva: ammissibile l'interpello pre-costituzione***

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies e recante la disciplina del Gruppo Iva,

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dell'ambito soggettivo del Gruppo Iva alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 54/E/2018.

Possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva i **soggetti passivi, stabiliti** nel territorio dello Stato, esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i **vincoli**:

- **finanziario,**
- **economico e**
- **organizzativo,**

di cui all'[articolo 70-ter del D.P.R. 633/1972](#). I vincoli devono **sussistere** al momento dell'**esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già **dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione**.

I tre vincoli devono **sussistere congiuntamente**, altrimenti è precluso l'accesso al regime.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo 70-ter**, se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si **presumono sussistenti** anche gli altri due vincoli. Trattasi di una **presunzione legale relativa**. Difatti, il vincolo finanziario è il **più agevole da verificare** e, spesso, porta con sé anche il **vincolo organizzativo ed economico**.

Il successivo **comma 5** prevede che tale presunzione può essere **superata** da **prova contraria**

fornita mediante la presentazione di un **interpello probatorio** teso a dimostrare l'**insussistenza** del vincolo economico o di quello organizzativo.

Infine, ai sensi del **comma 6**, il **vincolo economico** si considera **in ogni caso insussistente** per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di **partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria**, di cui all'[articolo 113, comma 1, del Tuir](#). È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all'Agenzia delle Entrate un **apposito interpello probatorio**.

Con la [risoluzione 54/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i **seguenti chiarimenti**.

1. Il previo esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva non costituisce condizione per la valida presentazione dell'interpello. Diversamente, si determinerebbe la inclusione nel Gruppo Iva di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione, così come la esclusione di entità in possesso degli stessi alla data della dichiarazione di costituzione. In conclusione, quindi, **si deve ritenere ammissibile la presentazione dell'interpello anche nel periodo anteriore alla costituzione di un Gruppo Iva**.
2. L'interpello può essere presentato sia dal **soggetto passivo d'imposta** rispetto al quale si voglia dimostrare la **insussistenza** del vincolo economico o di quello organizzativo o la **sussistenza** di quello economico, sia dal **rappresentante del Gruppo Iva** costituendo o costituito. Ai fini della regolarità dell'istanza, è richiesta la **sottoscrizione** sia del rappresentante del Gruppo Iva costituito o del futuro rappresentante del Gruppo Iva costituendo, sia del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione. Tuttavia, fino alla **pubblicazione** delle indicazioni contenute nel documento in commento – **10 luglio 2018** – si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte **unicamente dal membro del Gruppo costituendo** e non anche dal futuro rappresentante.
3. La presentazione dell'istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest'ultimo all'esercizio dell'opzione di costituzione del Gruppo Iva.
4. Per esigenze di **semplificazione**, è ammessa la presentazione di un'unica istanza per la espunzione di più soggetti passivi d'imposta da uno stesso Gruppo Iva o per la inclusione nel medesimo. Le istanze ad **oggetto plurimo** dovranno essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo Iva costituendo o costituito, da **ciascuno dei membri** rispetto ai quali voglia fornirsi prova contraria alla operatività delle presunzioni.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik